



MINISTERO DELLA DIFESA

Direzione Generale degli Armamenti Aeronautici
Ufficio Generale di Coordinamento Tecnico
3° Ufficio

✉ Roma - Viale dell'Università, 4 CAP 00185

Fax +39/06.4986.5145

Telex ARMAEREO - ROMA

Sito WEB www.armaereo.difesa.it

e-mail g.orsini@armaereo.difesa.it

PdC Col. Orsini

☎ urb. +39/06.4986.6774

☎ Rinam 8200.6774

A: Elenco distribuzione in allegato A

M_D GARM	0030481	17- 11 - 2004 /UG3/ 20-DRRG-ARM			
amm.ne	nr. progr.	data	uo	classifica	

DIRETTIVA TECNICA AER.DT-2009-004

Oggetto: ~~Direttiva Permanente 2004-0029~~ "Responsabilità del fornitore nel settore aeronautico"
(Codice Argomento: NTC)

- Riferimenti:
- Codice Civile edizione aggiornata al 1 luglio 1980
 - Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di merci
 - Legge 16 aprile 1987, n. 183 "Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari";
 - Direttiva 85/374/CEE 25 luglio 1985 attuata con D.P.R. n. 224 del 24.05.1988 "relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183";
 - Direttiva CE n. 1999/34 attuata con Dlgs. 2 Febbraio 2001 n. 25 "responsabilità per danno da prodotti difettosi";
 - Direttiva 1999/44/CE attuata con Dlgs 2 febbraio 2002 n.24 "su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo".

1. INTRODUZIONE.

a. Premessa.

La **Convenzione di Vienna del 1980**, disciplina i rapporti di compravendita internazionale definendo in particolare gli obblighi del venditore e del compratore. I principi di tale convenzione vengono automaticamente applicati quando le controparti risiedono in Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione stessa. Se uno degli operatori appartiene ad un Paese che non ha aderito alla Convenzione i principi di essa si applicano solo se le norme di diritto internazionale prevedono di applicare la legge di un Paese contraente. In ogni caso la volontà delle parti ha il sopravvento se entrambi i contraenti stabiliscono di applicare una legge diversa.

Il **D.P.R. n° 224 del 1988**, recepisce le Direttive Europee relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183 che delega il Governo ad emanare, tramite decreti aventi forza di legge, le norme necessarie a dare attuazione alle direttive della Comunità Economica Europea.

b. Scopo.

La presente Direttiva ha lo scopo di indicare le responsabilità del Produttore/Progettista per danno da prodotto difettoso richiamando le norme e le leggi correlate. La Direttiva tratta maggiormente le disposizioni applicabili in ambito europeo e deve essere intesa come linea guida nella stesura nella normativa tecnica della DGAA e delle attività tecnico/contrattuali afferenti al Controllo di Configurazione e quindi alla gestione delle modifiche (incluse le modifiche ai manuali). In tale ambito restano individuate le responsabilità della Ditta Progettatrice che emette una Prescrizioni Tecniche Ditta (PTD) al fine di apportare modifiche alla configurazione secondo la norma AER.00-00-5; pertanto modifiche sviluppate ed introdotte autonomamente dalla F.A., sollevano la Ditta Progettatrice, Responsabile del Sistema d'Arma, dalle responsabilità di cui sopra .

2. LE LEGGI - RESPONSABILITA' DEL PRODUTTORE

Il D.P.R. 224/88 stabilisce che:

- la responsabilità del produttore è esclusa se lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche, al momento in cui il produttore ha messo in circolazione il prodotto, non permetteva ancora di considerare il prodotto come difettoso;
- il diritto al risarcimento di un danno provocato dal difetto di un prodotto si estingue alla scadenza di dieci anni dal giorno in cui il produttore o l'importatore nella Comunità europea ha messo in circolazione il prodotto che ha cagionato il danno.

Il decreto 24/2002, inserendo nel Codice Civile nove nuovi articoli (1519bis-1519nonies), detta nuove regole sul regime delle garanzie riguardanti la vendita di beni e pertanto attualmente le responsabilità del fornitore di un prodotto sono trattate nel titolo III del quarto libro del Codice Civile.

Il Codice Civile in vigore, stabilisce che il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi "difetto di conformità al contratto" esistente al momento della consegna del bene. Il decreto 24/2002 amplia le responsabilità del venditore individuando quali difetti non soltanto i vizi ma tutte le non conformità al contratto. Secondo tale decreto inoltre, la responsabilità del venditore non si limita ai soli beni materiali come stabilito nella direttiva 44/99 ma viene estesa a tutti i beni di consumo. Il consumatore ha pertanto la possibilità di contestare al venditore un maggior numero di difetti.

Il Codice Civile attuale riconosce inoltre ai consumatori la possibilità di far valere i difetti che si manifestano nei due anni successivi alla consegna del prodotto potendo usufruire di una più ampia gamma di rimedi: riparazione, sostituzione, riduzione del prezzo o risoluzione del contratto.

Ad ogni buon conto si riportano di seguito le definizioni di "produttore" e "garanzia" presenti nel decreto 24/2002:

- produttore: il fabbricante di un bene di consumo, l'importatore del bene di consumo nel territorio della Unione europea o qualsiasi altra persona che si presenta come produttore apponendo sul bene di consumo il suo nome, marchio o altro segno distintivo (Decreto Legislativo 2 febbraio 2002, n.24);
- garanzia convenzionale ulteriore: qualsiasi impegno di un venditore o di un produttore, assunto nei confronti del consumatore senza costi supplementari, di rimborsare il prezzo pagato, sostituire, riparare, o intervenire altrimenti sul bene di consumo, qualora esso non corrisponda alle condizioni enunciate nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicità (Decreto Legislativo 2 febbraio 2002, n.24);

In ambito internazionale, la Convenzione di Vienna attribuisce al venditore le responsabilità dei difetti di conformità al contratto e conferisce all'acquirente il diritto di far valere un difetto di conformità se denunciato entro i due anni dalla data della consegna.

3. CONCLUSIONI

Si riassumono di seguito le posizioni della normativa europea sopraccitata, attualmente in vigore, in relazione alle responsabilità del venditore per i difetti di non

conformità (anche errori progettuali) non noti al consumatore al momento della conclusione del contratto (occulti).

- Il venditore è responsabile per i difetti di conformità che si manifestano nei due anni successivi alla consegna del bene. Il consumatore, qualora riscontri un difetto di conformità, dovrà contestarlo al venditore entro due mesi dalla scoperta, se intende usufruire della garanzia;
- E' risarcibile il danno provocato dal difetto di un prodotto se del tipo seguente:
 - danno cagionato dalla morte o da lesioni personali;
 - distruzione o deterioramento di una cosa diversa dal prodotto difettoso, purché di tipo normalmente destinato all'uso o consumo privato e così principalmente utilizzata dal danneggiato.

Il diritto al risarcimento di un danno provocato dal difetto di un prodotto si estingue alla scadenza di dieci anni dal giorno in cui il produttore o l'importatore nella Comunità europea ha messo in circolazione il prodotto che ha cagionato il danno.

La normativa della DGAA, ovviamente, è uniforme a questi principi ed in particolare vengono ad essere applicati nell'ambito del Controllo di Configurazione ed nella gestione delle modifiche. La Ditta Progettatrice, detentrica della responsabilità del progetto, deve/può emettere Prescrizioni Tecniche Ditta (PTD) di modifica al progetto stesso assumendosene la piena e totale responsabilità. Ogni variazione rispetto al progetto della Ditta, sviluppata ed eseguita autonomamente dalla F.A., comporta la decadenza delle responsabilità ingegneristiche dalla Ditta Progettatrice.


IL DIRETTORE GENERALE
Gen. Isp. G.A. PERRONE/COMPAGNI Ing. Giovanni

ELENCO ALLEGATI / ANNESSI:

- Allegato A - Elenco di distribuzione
- Allegato B - Indice delle DD. PP.
emanate dalla D G A A

